

Oggetto: Realizzazione dei “Lavori di cui al D.L. 59/2022 – Fondo Complementare al PNRR – Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica mediante l’efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati rispettivamente denominati “A”, “B”, “C” - edilizia residenziale di proprietà comunale ubicati in traversa “Fossogrande”. - **RISOLUZIONE CONTRATTUALE** art. 108 comma 2 lett.b -D. Lgs.50/2016

CUP G39J21024560002; CIG 9548514306

Relazione istruttoria

Il sottoscritto Funzionario tecnico Andrea Costabile e RUP dell’intervento in oggetto, relaziona quanto segue:

PREMESSO CHE

- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n.101 “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c) al punto 13, introduce il Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, cui assegna complessivi 2 miliardi di euro; b. lo stesso D.L. al comma 2-septies, destina tale dotazione finanziaria a un programma di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Regioni, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), comunque denominati;
- il D.L. 59/2021 al comma 2-novies demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.), su proposta del MIMS, di concerto con il MEF, l’individuazione degli indicatori di riparto su base regionale delle risorse e le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, fissando, al riguardo, specifici parametri, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- in attuazione di tale disposizione, il DPCM del 15 settembre 2021 all’art. 2 comma 1, ha individuato i parametri ed ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome, le risorse di cui al citato art. 1 comma 2 lett. c) punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, come convertito con modificazioni, destinate a finanziare un Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica;
- la Regione Campania, con Delibera di G.R. n. 340 del 27/07/2021 ha adottato il Piano regionale per l’abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale, caratterizzato da elevata qualità ecologica, insediativa e ambientale; la stessa delibera ha destinato al Piano regionale per l’abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale, tutti i finanziamenti che saranno assegnati alla Regione Campania in attuazione del PNRR e del relativo fondo complementare, di cui al D.L. 3 maggio 2021 n. 59, coerenti con il Piano stesso, demandando alla DG Governo del Territorio tutti i provvedimenti attuativi;
- con deliberazioni n 192, n 193, n 194 del 16/12/2021 esecutive come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati A/B/C - edilizia residenziale di proprietà comunale ubicato in traversa Fossogrande, per l’importo complessivo di € 3.679.669,14;
- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Funzionario del Settore Gestione del Territorio servizio Pianificazione Urbanistica Andrea Costabile, giusta disposizione prot. n. 69752 del 13/12/2021;
- in data 10/10/2022 il Comune di Ercolano ha inoltrato, mediante procedura ordinaria sulla piattaforma Regis, istanza per l’accesso al Fondo opere indifferibili richiedendo una rimodulazione aggiuntiva di euro 538.978,22 pari al 14,65% del contributo già ammesso al finanziamento (euro 3.679.669,14) per un importo rimodulato complessivo pari a €4.218.647,36 (Numero Domanda: 0000001031);

- in data 11/11/2022, la Regione Campania, con nota n. 557258/2022, invitava il Comune di Ercolano a procedere all'accertamento in bilancio del summenzionato importo aggiuntivo, fermo restando la pubblicazione del bando entro e non oltre il 31/12/2022;
- come da nota della Regione Campania n. 568233 del 17/11/2022, punto b per importi inferiori al 15%, il Comune di Ercolano, in data 18/11/2022, provvedeva a confermare l'importo aggiuntivo di € 538.978,22 mediante procedura semplificata tramite piattaforma Regis (Numero domanda: 0000001298);
- con Determinazione del Responsabile Andrea Costabile, n. 3286 del 16/12/2022 il Comune di Ercolano ha indetto procedura di affidamento del contratto per appalto integrato per la redazione della progettazione e per la realizzazione dei Lavori, per un importo complessivo pari a € 3.467.566,24 - aggiudicato mediante aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (CUP G39J21024560002; CIG 9548514306);
- nella stessa determinazione Questa S.A. ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara, stabilendo che l'individuazione dell'Autorità di gara sarebbe stata effettuata nell'ambito degli iscritti all'Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), restando in capo a questa Amministrazione la nomina e l'incarico dell'Autorità di gara con proprio separato provvedimento;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla piattaforma ANAC <https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb> all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul portale ASMECOMM;
- Con determinazione RCG N° 1095/2023 DEL 03/04/2023 - N° Det. Set 107/2023 del 31/03/2023 si procedeva alla aggiudicazione DEFINITIVA dell'appalto di che trattasi;
- che in data 28/06/2023, innanzi al Segretario generale dell'ente Dott. Luigi Vosa, è stato stipulato il contratto d'appalto per la fornitura dei servizi e la realizzazione dell'opera rep. n. 6772 allegando fra l'altro una garanzia, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, a cauzione sottoforma di polizza fideiussoria per un valore di euro 133.309,20;
- che in data 30/06/2023, prot. n. 37635 del 30/06/2023 è stato redatto il verbale di consegna per i servizi di progettazione esecutiva alla ditta aggiudicataria come sopra individuata;
- che in data 11/08/2023 e 14/08/2023, rispettivamente con nota di trasmissione prot. n. 46752 del 11/08/2023 e n.47011 del 15/08/2023, la società affidataria ha prodotto il progetto esecutivo composto dagli elaborati necessari;
- Che il progetto esecutivo, consegnato dall'appaltatore, risulta correttamente verificato e validato;
- Che ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 è prevista, ed è stata richiesta dall'appaltatore, l'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore del contratto d'appalto che è stata correttamente corrisposta e subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma delle prestazioni;
- Il direttore dei lavori, con nota prot. n. 27710 del 06/05/2024 provvedeva alla trasmissione del verbale di consegna parziale dei lavori del 03.05.2024;
- La società Eurosaf Srl presentava, con nota prot. 27982 del 07.05.2024, Garanzia fideiussoria KLPP LTD Compagnia di Assicurazioni e riassicurazioni n. KL031741/DE del 06.05.2024, per un valore di anticipazione contrattuale del 20% di €. 579.754,69 maggiorato del tasso di interesse legale per un importo totale garantito di €. 613.082,00, sull'importo contrattuale al netto della progettazione di €. 2.898.728,41;
- In data 07/05/2024 la Società EURO SAF Srl ha presentato la fattura elettronica n. 25 acquisita al protocollo n. 28075 del 07/05/2024 e registrata nel sistema informatico dell'Ente in data 28/05/2024

con Prog. Inser. 1325 Creditore 31150 dell'importo complessivo di € 637.720,26 IVA compresa; Ercolano, 18 aprile 2024 liquidata con determinazione RCG N° 1348/2024 DEL 06/06/2024;

- In data 06/12/2024 con nota protocollo n. 70894 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato di Avanzamento dei Lavori n.01 a tutto il 27/11/2024;
- In data 09.12.2024 veniva sottoscritto dal RUP il certificato di pagamento relativo al 1° SAL dei lavori per €. 755.150,00 comprensivo di Iva al 10%;
- In data 09.12.2024 la Società Euro Saf Srl a fronte del certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° SAL per i lavori svolti, ha presentato la fattura n. 105 del 09.12.2024 prot. n. 71074 del 09/12/2024, registrata al progressivo n. 3073/2024 liquidata con DETERMINAZIONE RCG N° 3122/2024 DEL 20/12/2024;
- Che a seguito dei controlli di routine, per dar seguito ad un riscontro di richiesta di sub appalto da parte dell'impresa operatrice, sul portale "BDNA" (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia) in data 30/12/2024 si è rilevato che, in data **16/12/2024**, è stato annotato un Provvedimento **interdittivo avente prot. n. 490305** a carico della società destinataria denominata "Eurosaf S.r.l." con sede in Napoli alla Via Torino n°6;
- Che in pari data con nota prot. n. 74942/2024 è stata ordinata alla impresa esecutrice, Eurosaf srl, di sospendere le lavorazioni in corso, attinenti all'appalto di cui all'oggetto, ed è stato ordinato altresì di garantire le condizioni di sicurezza del cantiere e delle attrezzature in esso presenti nelle more delle determinazioni che sarebbero successivamente state assunte;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 80 comma 2 del D.lgs 50/2016, applicabile per lavori iniziati col vecchio codice degli appalti, stabilisce che "costituisce motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto";
- Il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che "le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura"--;
- Il comma 2 dell'art.84 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) stabilisce che:
 - a) La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 - b) L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4;
- L'art.92 del D.Lgs. 159/2011 comma 4 stabilisce che la revoca e il recesso anche dei contratti si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla loro stipula;
- L'art.94 del D.Lgs. 159/2011 (Effetti delle informazioni del prefetto) stabilisce col comma 1 che quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni;

- L'ART. 9 del contratto d'appalto così come stipulato ha stabilito che l'Impresa aggiudicataria, così come rappresentata, con la sua sottoscrizione, in ottemperanza a quanto disposto dal Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale tra la Prefettura di Napoli, la Città Metropolitana di Napoli, i Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli e la Camera di Commercio di Napoli, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 4 del 20.05.2020 e sottoscritto dal Sindaco in data 22.06.2020, ha accettato anche le clausole n° 1, 10 e 15 contenenti nello specifico la casistiche delle cause risolutive contrattuali per interdittiva antimafia come riscontrato in data 16/12/2024 all'impresa "Eurosaf srl" e precisamente:
 - a. Con la Clausola n. 1 l'impresa ha dichiarato di "conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 d.lgs. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto sostanziale deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione dell'informativa antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazioni, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D. L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione Appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione della procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso";
 - b. Con la Clausola 10 il contraente appaltatore si è impegnato "a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.";
 - c. Con la Clausola 15 l'impresa si è impegnata "all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto";

Considerato altresì:

- che la giurisprudenza consolidata (ex multis Consiglio di Stato Sez III n. 1292 del 12/03/2015) ha ribadito che la stazione appaltante non ha il potere di sindacare i contenuti delle interdittive prefettizie e che pertanto ogni sua statuizione successiva a tali provvedimenti ha natura vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto;
- che il parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 43 del 19/09/2023 ha fornito, alle stazioni appaltanti, le seguenti indicazioni e precisazioni e cioè:
 - a. l'art. 80, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 include tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del D. Lgs. medesimo;

- b. tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 80, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80;
- c. per espressa previsione normativa, poi, la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante, escludere dalla gara l'operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva ivi prevista e tale causa di esclusione rileva non solo in fase di affidamento del contratto, ma anche in fase di esecuzione dello stesso e per tutta la sua durata;
- d. secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti l'adunanza plenaria ha stabilito che , *"...Nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità..."* (ex multis, Sent. C. Stato Ad. Plen. 20/07/2015, n. 8);

PRESO ATTO degli orientamenti giurisprudenziali formati in riferimento al sopravvenire, nel corso di esecuzione del contratto, di un provvedimento interdittivo antimafia, a tenore dei quali emerge che *<<trattasi, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico - attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall'art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che "ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa con la quale è stato stipulato il contratto", tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale "in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292)>>*(ex multis TAR LOMBARDIA - Milano, IV, Sent. 10 giugno 2016, n. 1168);

DATO ATTO CHE l'avvenuta interdizione determina un'incapacità giuridica ex lege ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. La cui ultima ratio risiede in un implicito giudizio di riprovevolezza ed inaffidabilità nei confronti dell'operatore economico che, pur se dotato di adeguati mezzi economici e di un'adeguata organizzazione, non merita l'affidamento dell'amministrazione e, pertanto, non può essere titolare di rapporti contrattuali con quest'ultima o destinatario di titoli abilitativi dalla stessa rilasciati o di "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate" (art. 67, d.lgs. 159/2011).

EVIDENZIATO, altresì, CHE l'incapacità in parola ha natura parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione e temporanea in quanto può cessare o per effetto dell'annullamento (amministrativo o giudiziario del provvedimento de quo) o per effetto di un successivo provvedimento del Prefetto, che attesta il venir meno delle condizioni ostative precedentemente riscontrate.

RICHIAMATO l'art 94 del D. Lgs. n. 159/2011, rubricato Effetti delle informazioni del Prefetto, a norma del quale:

"1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'((articolo 91, comma 6)), nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto

indicate nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6)), siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione”.

Acclarato quindi, altresì, l'orientamento espresso in materia dal giudice amministrativo (ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292) secondo cui: “[...] in adesione ad un costante orientamento giurisprudenziale, [...] in presenza di un’informativa che, come nel caso di specie, si qualifica come tipica - perché ex se accerta, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, il pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata - non residua in capo all’organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione. Si tratta, invero, di un provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico – attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nel settore dei trasferimenti e di impiego di risorse economiche dello Stato, degli enti pubblici e degli altri soggetti presi in considerazione dall’art. 1 del d.lgs. n. 490 del 1994 - il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all’Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che devono prestare osservanza alla misura di interdittiva. Ne deriva che “ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura, in conseguenza, dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell’impresa con la quale è stato stipulato il contratto”, tanto che il provvedimento di esclusione, di revoca o recesso dal contratto non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione, salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale “in cui a fronte dell’esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, vengano riconosciute prevalenti l’interesse alla conclusione della commessa con l’originario affidatario”;

DATO ATTO CHE, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016): “[...] in presenza di un’informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l’esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l’art. 32 cit., sia l’art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 [...] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all’interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa”;

RICHIAMATO, con riguardo al disposto dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, l’orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016) secondo cui: “[...] la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell’emissione di provvedimenti relative alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7.3.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851) [...]”;

CONSIDERATO che detto orientamento, riferito alla doverosità del provvedimento, con conseguente insussistenza dell’obbligo di procedere alla previa comunicazione di avvio del procedimento, è stato confermato, recentemente, dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2751/2022, ove viene precisato, confermando una sentenza del TAR Napoli, che “è corretta l’affermazione che, proprio in ragione della sua natura vincolata (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione III, 22 marzo 2022, n. 2083; Sezione II, 3 novembre 2021, n. 7353; Sezione IV, 14 gennaio 2019, n. 309) e della sua riconducibilità al novero dei provvedimenti «in materia di tutela antimafia» (tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione III, 7 dicembre 2021, n. 8178), esso non abbisognava di previa comunicazione di avvio del procedimento”.

RILEVATO che

l'art.108 comma 2 lett.b stabilisce che le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Pertanto, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, richiamando la propria nota Prt.G. 0003173/2025 - U - 14/01/2025, propone al Dirigente del Settore, ai sensi e per gli effetti dell'estratto normativo, di provvedere alla risoluzione del contratto di appalto stipulato con la ditta "Eurosaf S.r.l.", con sede in Napoli alla Via Torino n°6, in data 28/06/2023, innanzi al Segretario generale dell'ente Dott. Luigi Vosa, rep. n. 6772 avente ad oggetto i "Lavori di cui al D.L. 59/2022 – Fondo Complementare al PNRR – Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica mediante l'efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati rispettivamente denominati "A", "B", "C" - edilizia residenziale di proprietà comunale ubicati in traversa "Fossogrande".

Successivamente alla determinazione della risoluzione contrattuale di dare:

- a-** mandato al direttore dei Lavori, arch. Walter Esposito, di procedere alla verifica e alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e di procedere alle attività propedeutiche per la relativa presa in consegna così come previsto dalle normative di settore determinando sin da subito quali possano essere i danni e le lavorazioni accessorie che il provvedimento interdittivo abbia potuto comportare;
- b-** mandato all'organo di collaudo, arch. Aniello Formisano, a procedere a redigere, acquisito lo stato di consistenza, ad un verbale di accertamento tecnico e contabile al fine di accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla sospensione delle opere a tutto il 30/12/2024 e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato.

SI ATTESTA:

- di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente; l'atto è stato redatto dall'unico istruttore presente in servizio.

Ercolano, 16/01/2025.

Il Responsabile del Procedimento
Andrea Costabile

IL DIRIGENTE

Vista e fatta propria la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento esposta in narrativa, in merito all'argomento in oggetto, e condividendone le conclusioni.

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
- il DPR n. 207/2010 e s.m. e i., per la parte ancora in vigore;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.;
- *il d.lgs. 159/2011*
- nota del RUP Prt.G. 0003173/2025 - U - 14/01/2025
- lo Statuto del Comune;

- gli atti richiamati.

DETERMINA

APPROVARE e ritenere parte integrante del presente provvedimento quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente trascritta.

Procedere alla **risoluzione** del contratto di appalto stipulato con la ditta **"Eurosaf S.r.l."**, con sede in Napoli alla Via Torino n°6, in data 28/06/2023, innanzi al Segretario generale dell'ente Dott. Luigi Vosa, rep. n. 6772 avente ad oggetto i "Lavori di cui al D.L. 59/2022 – Fondo Complementare al PNRR – Programma "Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica mediante l'efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica dei fabbricati rispettivamente denominati "A", "B", "C" - edilizia residenziale di proprietà comunale ubicati in traversa "Fossogrande".

Demandare al direttore dei Lavori, arch. Walter Esposito, la verifica e la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e di procedere alle attività propedeutiche per la relativa presa in consegna così come previsto dalle normative di settore determinando sin da subito quali possano essere i danni e le lavorazioni accessorie che il provvedimento interdittivo abbia potuto comportare;

Demandare all'organo di collaudo, arch. Aniello Formisano, la redazione, acquisito lo stato di consistenza, di un verbale di accertamento tecnico e contabile al fine di accertare la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla sospensione delle opere a tutto il 30/12/2024 e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato.

Demandare al RUP, a valle delle sopra citate attività, di avviare le azioni consequenziali finalizzate ad individuare un nuovo operatore economico per la conclusione dei lavori, in considerazione del fatto che la procedura di gara avviata con D.D: n. 3286 del 16/12/2022 ha avuto come unico concorrente l'aggiudicatario, pertanto - stante la mancanza di una graduatoria - dovrà essere avviata una nuova procedura,

Demandare al RUP la segnalazione del fatto all'ANAC;

Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla regolarizzazione degli impegni contabili

ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

ATTESTARE, di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012;

ATTESTARE che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio proponente; l'istruttore non è a conoscenza di rapporti di parentela o affinità tra i destinatari dell'atto e amministratori o dipendenti dell'Ente.

PUBBLICARE la presente all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, servizio amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario affinché provveda per quanto di competenza ed alla ditta Eurosaf S.r.l mediante pec, nonché al Direttore dei Lavori, al Collaudatore ed alla Prefettura di Napoli.

Ercolano, 16/01/2025.

Il Dirigente f.f. Settore LL.PP.

(decr. Sind. 104/2024)

Arch. Emanuela Punzo